

N. 2407

**DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BETTAMIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1997**

—————

Disposizioni in materia di computo dell’indennità integrativa  
speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici  
dipendenti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge persegue lo scopo di rimediare ad una situazione di grave disparità di trattamento venutasi a determinare in seguito all'approvazione della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

Nel computo dell'indennità di buonuscita del personale statale in passato non veniva computata l'indennità integrativa speciale. Pertanto, gli statali una volta andati in pensione ricorrevano alla via giurisdizionale per cercare di far valere questo diritto che la legge esplicitamente riconosceva soltanto ai dipendenti del settore privato (nel trattamento di fine rapporto, infatti, era computata la contingenza di contenuto analogo all'indennità integrativa speciale).

Soltanto con la legge n. 87 del 1994 si è avuto un definitivo ed esplicito riconoscimento del diritto di tutti coloro che fossero andati in pensione dal 1° dicembre 1984 al 30 novembre 1994 ad avere riliquidata l'indennità di buonuscita con il computo dell'indennità integrativa speciale. La stessa legge, tuttavia, nel dare soluzione al problema del contenzioso giurisdizionale pendente relativo alle domande di riliquidazione di tutti coloro che fossero andati in pensione nel periodo preso in considerazione dalla medesima ha creato una grave disparità di trattamento; da una parte ha stabilito

l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore e, dall'altra, ha disposto l'inefficacia dei provvedimenti giurisdizionali non ancora passati in giudicato, ma non ha in alcun modo considerato la situazione di tutti coloro che pur essendo al pari degli altri cessati dal servizio nel periodo considerato, avendo presentato ricorso giurisdizionale si trovavano alla data di entrata in vigore della legge con una decisione giurisdizionale di rigetto passata in giudicato.

È evidente la situazione paradossale venutasi a creare per tutti coloro nei cui confronti la decisione del TAR è intervenuta negativamente, ma con sollecitudine, in confronto di coloro i quali, invece, si sono alla fine giovati delle lungaggini della giustizia amministrativa ritrovandosi alla data di entrata in vigore della legge con un giudizio pendente o con un provvedimento giurisdizionale non ancora passato in giudicato.

Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio a tale situazione proprio prevedendo la possibilità di ottenere la riliquidazione anche per coloro che, pur avendo visto riconosciuto il loro diritto dalla legge, non hanno potuto giovarsene per motivi del tutto casuali e paradossali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 1 si applica anche nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio a far data dal 1° dicembre 1984 che abbiano presentato ricorso giurisdizionale già definito con rigetto alla data di entrata in vigore della presente legge».

### Art. 2.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, non si applica ai soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo articolo introdotto dalla presente legge, i quali dovranno presentare domanda su apposito modello nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

